

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 33

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISCARDI, VALLETTA e LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la
razionalizzazione della rete scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - La 7^a Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 29 novembre 1990, formulava un ordine del giorno che, nel rilevare «che le norme previste dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, relative all'accorpamento di istituti scolastici anche con sedi differenti, non producono effettive riduzioni di spesa, ma determinano condizioni di difficoltà operativa sia sul piano didattico che sul piano organizzativo», invitava il Governo ad esaminare la possibilità della adozione di un provvedimento che sospendesse le indicate procedure e individuasse forme più adeguate di razionalizzazione dell'assetto delle istituzioni scolastiche con un limitato numero di classi e di alunni, e a presentare, quindi, un disegno di legge inteso a coniugare con criteri nuovi l'individuazione di *standards* di prestazioni qualitative e quantitative con una gestione flessibile delle strutture educative». Il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* accettava l'ordine del giorno come raccomandazione. Successivamente, in considerazione dell'orientamento espresso dal Senato in un ordine del giorno approvato in sede di esame dei documenti di bilancio, nella seduta della 7^a Commissione del 26 marzo 1991, il Ministro comunicava alla stessa:

a) che l'Amministrazione per il 1991 e il 1992 aveva limitato i suoi interventi ad un maggior numero di accorpamenti nei grandi centri per le scuole medie inferiori rispetto alle scuole secondarie superiori;

b) che una apposita commissione ministeriale aveva elaborato una ipotesi di

riformulazione della legge, sulla quale intendeva acquisire le valutazioni della Commissione;

c) che la stessa commissione ministeriale si era, in particolare, occupata «di un altro problema molto delicato, quello dell'accorpamento delle scuole secondarie superiori di diverso ordine e grado, questione che merita particolare approfondimento anche in considerazione delle esigenze espresse a livello locale di mantenere nelle piccole comunità un polo scolastico, pur se risultante dall'aggregazione di scuole diverse»;

d) che l'applicazione della legge n. 426 del 1988 ha provocato resistenze nelle comunità cittadine, specie «laddove gli interventi di razionalizzazione rischiavano di far venir meno alcune istituzioni scolastiche di antica tradizione».

La conclusione perentoria del Ministro, nell'impossibilità di procedere alla sospensione dell'attuazione della legge n. 426 del 1988, riconosceva l'urgenza dell'intervento legislativo, in quanto la citata legge «non ha realizzato i risparmi previsti e neanche un organico riassetto della rete scolastica».

Il dibattito sulle comunicazioni del Ministro confermava in modo corale i negativi risultati e i guasti causati da una normativa improvvida, neppure adeguata agli obiettivi di ordine economico che si intendeva conseguire.

A distanza di due anni dalla dichiarazione di intenzioni del Ministro, com'è ormai prassi consolidata per i possibili interventi in materia scolastica, tanto conclamati quanto disattesi, nessun provvedimento faceva seguito alle riportate dichiarazioni e conclusioni. Il disegno di legge che si propone all'attenzione e all'approvazione del Senato intende riepilogare e tradurre in sostanziali modifiche normative i rimedi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si rilevano necessari rispetto agli effetti negativi prodotti, tutt'insieme, dalla genericità delle norme operanti per la razionalizzazione della rete scolastica, dall'insufficienza delle indicazioni ministeriali applicative (quasi sempre di ripetizione e di mere varianti del testo legislativo), dalla grave carenza di coordinamento e di visione complessiva del problema in sede ministeriale, ed anche - va detto per rispetto della verità - in sede di organi decentrati.

Il presente disegno di legge attribuisce, con l'articolo 1, la responsabilità della istituzione di scuole e istituti di ogni ordine e grado e della razionalizzazione della rete scolastica ad accordi di programma tra Stato e Regioni, con la partecipazione degli enti locali interessati, al fine di far corrispondere la distribuzione delle istituzioni scolastiche nei territori regionali alle effettive esigenze dell'utenza. Per realizzare gli obiettivi di politica scolastica, definiti dalle leggi dello Stato, e di programmazione finanziaria, gli accordi di programma stabiliranno le dimensioni medie provinciali per ogni grado di scuola e per le diverse tipologie e finalità formative degli istituti secondari superiori nonché l'indicazione delle dimensioni minime e massime delle scuole, in relazione alle condizioni demo-

grafiche, orografiche e socio-economiche di ciascuna provincia, e dei parametri minimi differenziati per le scuole delle isole minori, delle località di montagna, e dei comuni o frazioni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (articolo 1).

L'articolo 2 introduce una non trascurabile innovazione rispetto all'attuale organizzazione dell'attività scolastica: la possibilità di consorzi tra scuole di piccole dimensioni, anche se di diverso ordine e tipo, foriera di ulteriori sviluppi per la graduale realizzazione di unità scolastiche integrate (comma 1).

La possibilità di costituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado in particolari aree geografiche previste dai commi 2 e 3 ripete ed estende la norma già presente nell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, riguardante le zone montane. Gli articoli 3 e 4, infine, disciplinano l'organizzazione degli istituti secondari derivanti da aggregazioni o consorzi di scuole, nonché la ripartizione degli oneri per le scuole secondarie superiori nell'intento di superare le carenze della normativa vigente che danno luogo a difficoltà e contrasti che non di rado complicano il normale andamento organizzativo delle istituzioni scolastiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato e le Regioni, sentiti gli enti locali interessati, stipulano accordi di programma quinquennali ai fini dell'istituzione di scuole e istituti di ogni ordine e grado e della razionalizzazione della rete scolastica.

2. Gli accordi di cui al comma 1 assicurano una efficace distribuzione delle istituzioni scolastiche, in base ai bisogni formativi accertati nel territorio regionale, nel rispetto degli obiettivi generali di programmazione finanziaria e di politica scolastica definiti dalle leggi dello Stato, secondo i seguenti criteri:

a) determinazione delle dimensioni medie provinciali degli istituti di istruzione e dei relativi plessi distaccati, distintamente per grado di scuola e, limitatamente all'istruzione secondaria superiore, per le diverse tipologie e finalità formative;

b) indicazione per ogni provincia, tenuto conto delle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche del territorio, delle dimensioni minime e massime delle istituzioni e dei singoli plessi, separatamente considerati come stabilito alla lettera *a)*;

c) predeterminazione di parametri minimi differenziati per le scuole funzionanti nelle piccole isole, in località di montagna e nei comuni o frazioni con popolazione inferiore a 1000 abitanti nei quali sussistono difficoltà di collegamento tali da pregiudicare la fruizione del servizio scolastico.

3. Sulla base degli accordi di programma quinquennali di cui al comma 1, è definito il piano annuale provinciale di razionalizzazione e sviluppo della rete scolastica, su proposta del provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti, sentiti i consigli scolastici provinciali e distrettuali.

4. I provvedimenti definiti nei piani annuali di cui al comma 3 sono adottati dagli uffici scolastici regionali, d'intesa con le Regioni.

Art. 2.

1. Negli ambiti territoriali ove esistano scuole secondarie superiori di piccole dimensioni e di diverso ordine o tipo, è data facoltà alle stesse di consorzarsi per il coordinamento delle rispettive attività didattiche e per la gestione delle risorse; tali scuole hanno un unico ufficio di presidenza e di segreteria.

2. Al fine di assicurare il rispetto della specificità socio-culturale di ristrette aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche, linguistiche, economiche e sociali, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado.

3. Agli istituti di cui al comma 1 è assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media secondo criteri e modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

1. Gli istituti secondari derivanti, ai sensi della presente legge, dall'aggregazione o consorzi di scuole di diverso ordine o tipo assumono la denominazione del tipo di scuola di più antica istituzione, con l'indicazione delle sezioni aggregate, e sono dotati di personalità giuridica e autonoma amministrativa e patrimoniale.

2. Negli istituti di cui al comma 1 si procede al rinnovo del consiglio di istituto entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di adozione dei provvedimenti di aggregazione. Il collegio dei docenti si articola in sezioni per ciascuna delle scuole aggregate.

3. Fino alla revisione legislativa del sistema di formazione, reclutamento e utilizzazione del personale direttivo della scuola, agli istituti di cui al comma 1 possono essere destinati i presidi di istituti e di scuole di istruzione secondaria superiore di ogni ordine e tipo.

4. Per gli istituti secondari superiori derivanti da aggregazione gli oneri sono così ripartiti:

a) sono a carico delle province gli oneri relativi alla acquisizione, manutenzione e arredamento dei locali necessari al funzionamento delle scuole, nonché alla somministrazione di acqua, energia elettrica, riscaldamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani;

b) sono a carico dell'istituzione scolastica le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché l'acquisto e manutenzione di sussidi didattici, macchine e strumenti tecnici e scientifici, libri, pubblicazioni e documentazione di ogni genere, materiale di consumo per l'attività amministrativa e le esercitazioni didattiche;

c) per quanto concerne gli oneri relativi al personale tecnico e ausiliario si applica l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Art. 4.

Fino a quando non saranno realizzati gli accordi di programma di cui all'articolo 1, conserveranno l'autonomia - anche se con ufficio di presidenza e di segreteria in comune con altro istituto - gli istituti secondari localizzati nelle isole minori, in località di montagna, in comuni di aree interne distanti oltre 30 chilometri da altri centri e con riconosciute difficoltà di comunicazioni.